COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 1998

che modifica la decisione 95/514/CE del Consiglio relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi

(98/172/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere [1], modificata da ultimo dalla direttiva 96/72/CE [2], in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,

vista la direttiva 95/514/CE del Consiglio, del 29 novembre 1995, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi [3], modificata da ultimo dalla decisione 97/33/CE [4], in particolare l'articolo 5,

considerando che, con la decisione 95/514/CE il Consiglio ha stabilito che le ispezioni in campo delle colture di sementi di talune specie, effettuate in determinati paesi terzi, rispondono ai requisiti prescritti dalla direttiva 66/401/CEE;

considerando che, con la decisione 95/514/CE, il Consiglio ha stabilito che le sementi di talune specie prodotte in determinati paesi terzi sono equivalenti a quelle delle stesse specie prodotte nella Comunità;

considerando che, per talune specie, le suddette disposizioni si applicano alla Turchia;

considerando che l'esame delle norme turche e della loro applicazione ha permesso di constatare che, per le specie elencate nella direttiva 66/401/CEE, le ispezioni in campo prescritte sono conformi alle condizioni fissate nell'allegato I della direttiva summenzionata; che le condizioni contemplate per le sementi raccolte e controllate offrono, per quanto concerne le loro caratteristiche, l'identificazione, il regime di esame, l'etichettatura e il controllo, le stesse garanzie delle condizioni applicabili alle sementi raccolte e controllate nella Comunità;

considerando che l'equivalenza riconosciuta per la Turchia deve essere estesa in conformità;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella parte I dell'allegato della decisione 95/514/CE, alla voce Turchia, il testo «66/401/CEE» è inserito dopo il testo «66/400/CEE».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

[1] GU 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.
[2] GU L 304 del 27. 11. 1996, pag. 10.
[3] GU L 296 del 9. 12. 1995, pag. 34.
[4] GU L 13 del 16. 1. 1997, pag. 31.